



CITTÀ DI POLICORO

C.A.P. 75025

PROVINCIA DI MATERA

34

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO


DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

oooooooooooo

oooooooo

oooo

oo



S O M M A R I O

Art. CAPO I - NORME GENERALI

- 1 - Istituzione del servizio
- 2 - Oggetto del regolamento
- 3 - Gestione del servizio
- 4 - Classificazione del Comune
- 5 - Funzionario responsabile
- 6 - Soggetto passivo
- 7 - Definizione e finalità del servizio

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE

- 8 - Superficie degli impianti
- 9 - Ripartizione della superficie e degli impianti
- 10 - Spazi privati per le affissioni dirette
- 11 - Autorizzazione per le affissioni dirette
- 12 - Rimborso di spese

CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

- 13 - Modalità per le pubbliche affissioni
- 14 - Consegna del materiale da affiggere
- 15 - Annullamento della commissione

CAPO IV - TARIFFE

- 16 - Tariffe
- 17 - Riduzione del diritto
- 18 - Esenzioni dal diritto

CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

- 19 - Pagamento del diritto - Recupero di somme
- 20 - Gestione contabile delle somme riscosse
- 21 - Contenzioso

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

- 22 - Sanzioni tributarie ed interessi - Sanzioni amministrative
- 23 - Rinvio ad altre disposizioni
- 24 - Pubblicità del regolamento
- 25 - Variazioni del regolamento
- 26 - Entrata in vigore

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal.

CAPO I - NORME GENERALI

ART.1

ISTRUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

ART.2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3 comma 1, del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART.3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede ad assumere direttamente il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni ed a gestirlo in economia ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART.4

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art. 2 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In relazione alla disposizione dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 secondo la quale ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. stesso, i comuni sono classificati in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente al 1993, il Comune di Policoro é da considerarsi compreso fra quelli della classe IV avendo al 31 dicembre 1991 n. 14.773 abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART.5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature..

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART.6

SOGGETTO PASSIVO

(Art.19,comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso é richiesto.

ART.7

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art.18,comma 1,del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni é inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI
AFFISSIONI DIRETTE

ART.8

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art.18,comma 3,del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 (dodici) per ogni mille abitanti.

2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART.9

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art.3,comma 3,del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 8, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 20%
 - b) alle affissioni di natura commerciale 70%
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette..... 10%
- 100%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.10

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.



ART.11

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo é consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 5 copie:

a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) disegno dell'impianto.

3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 é fissato in 3 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine é prorogato di 3 mesi.

ART.12

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 11 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante il versamento per rimborso spese di £. 50.800, così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi £. 40.000;

b) Rimborso stampati £. 10.800.

Totale £. 50.800

2. L'importo del versamento di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO III

MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART.13

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art.22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui é stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta,

ART.15

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 13, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 13.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 13 dovrà pervenire all'ufficio comunale almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO IV - TARIFFE

ART.16

TARIFFE

(Art.19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni é dovuto, al Comune, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in Tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui é affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART.17

RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni é ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali é prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 18;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART.18

ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art.21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative, nonché di propaganda politica in periodo elettorale nelle medesime materie;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART.19

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

(Art.19 comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART.20

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 5 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART.21

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento é ammesso ricorso:
 - a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

ART.22

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART.23

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.24

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.25

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART.26

ENTRATA IN VIGORE

(Art. 3, comma 4, dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1995.



TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL
1° GENNAIO 1994 PER IL SUDETTO COMUNE DI CLASSE IV - D.L. 15.11.1993,
N. 507 - RECEPITO CON DELIBERA DI G.M. N. 31 DEL 21.01.1994.-

^^^^^^^^^^^^^^^^

PUBBLICHE AFFISSIONI

- La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per
ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100
per i primi 10 giorni £. 2.200
- per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione £. 660
- per commissione inferiore a 50 fogli il diritto é
maggiorato del 50%
- per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli
il diritto é maggiorato del 50%
- per quelli costituiti da più di dodici fogli é
maggiorato del 100%
- per l'affissione richiesta per il giorno in cui sono
consegnati i manifesti da affiggere od entro i due
giorni successivi, se trattasi di affissioni com-
merciali, é dovuta la maggiorazione del 10%
- del diritto con minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione.--